

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4125

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato D’AGOSTINO

Modifica all’articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio

Presentata il 27 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende agricole con un volume di affari superiore a 7.000 euro non possono usare i buoni lavoro per pagare i lavoratori stagionali, a meno che non si tratti di studenti, lavoratori posti in cassa integrazione guadagni e pensionati. Disposizioni, queste, che, per quanto giustamente finalizzate a eliminare gli abusi nell’utilizzo dei buoni lavoro, rischiano di avere un effetto paradossalmente negativo sulle aziende agricole e su quei giovani disoccupati che sono alla ricerca di quelle offerte di lavoro che si creano durante periodi particolari dell’anno, come quello, ad esempio, della vendemmia.

È piuttosto evidente che nello specifico la norma in vigore costituisce un ostacolo all’assunzione dei lavoratori stagionali, specie nelle realtà decisamente difficili del Mezzogiorno. Le aziende agricole che hanno bisogno di personale si vedono costrette, infatti, a stipulare contratti di la-

voro subordinato, anche se solo per pochi giorni. Una condizione che colpisce fortemente quasi tutte le aziende, atteso che il limite decisamente basso dei 7.000 euro di fatturato è diffusamente superato e penalizza i giovani disoccupati che non rientrano nelle categorie indicate dalla normativa.

È pacifico che occorre combattere gli abusi dei buoni lavoro e bene ha fatto il Governo a muoversi in tale senso, ma è altrettanto pacifico che non serve passare da un eccesso all’altro.

La presente proposta di legge interviene sul comma 3 dell’articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183». La nuova disposizione porta il limite di 7.000 euro di volume di affari a quello più ragionevole e adeguato di 50.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell'anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume di affari non superiore a 50.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le attività di cui alla presente lettera non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ».

